



## *Autorizzazione Integrata Ambientale*

**Novamont S.p.A.**

(già Mater-Biopolymer s.r.l.)

**Stabilimento di Patrica (FR)**

### **Parere Istruttorio Conclusivo**

**(ID 111/16372)**

**Modifica Non Sostanziale “E4 Punto di emissione convogliata”**

Procedimento ai sensi del D.lgs. 152/06

Decreto AIA vigente: DM 186 del 11/05/2022 (G. U. Serie Generale n. 140 del 17/6/2022)

Avvio procedimento: prot. MASE.Registro Ufficiale.Uscita.0104698.06-06-2024

Istanza del Gestore: prot. 046/24 del 31/05/2024, acquisita in pari data con nota prot. MASE/101035

GRUPPO ISTRUTTORE COMMISSIONE AIA-IPPC Incarico GI (CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0001090.18-06-2024)	Prof. Antonio Mantovani (Referente)
	Dott. Paolo Ceci
	Dott. Mauro Rotatori
Regione Lazio	Ing. Peppino Palumbo
Provincia di Frosinone	Avv. Antonio Pompeo
Comune di Patrica	Ing. Davide Plomitello



## SOMMARIO

1	DEFINIZIONI.....	3
2	INTRODUZIONE.....	5
2.1	Atti presupposti.....	5
2.2	Atti e attività istruttorie.....	5
3	DATI DELL'IMPIANTO .....	6
4	QUADRO AGGIORNATO AUTORIZZAZIONI AIA .....	6
4.1	Procedimenti conclusi successivamente all'AIA vigente.....	6
4.2	Adempimenti Previsti .....	6
5	PREMESSA .....	7
6	MODIFICA PROPOSTA .....	7
7	CONSIDERAZIONI DEL GI.....	8
8	CONCLUSIONI.....	9
9	PRESCRIZIONI.....	9



## 1 Definizioni

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale per le Valutazioni ambientali (VA).
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 <sup>(1)</sup> dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria AIA/IPPC di cui all'Art. 8-bis del D. Lgs. 152/06.
Gestore	Novamont SpA (già Mater-Biopolymer s.r.l.) Sede legale: Via G. Fauser, 8 - 28100 Novara Installazione: Via Morolense km 10 – 03010 Patrica (FR)
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta (artt. 7 e 10, DM Amb. 335 del 12/12/2017)
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater D. Lgs. 152/06).
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D. Lgs. n. 152/06, indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett.- l-bis, del D. Lgs. n. 152/06).
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D. Lgs 152/06. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

<sup>(1)</sup> Il D. Lgs. 152/2006 richiamato in questo Parere si intende aggiornato alla data di redazione dello stesso.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**  
**PIC NOVAMONT S.p.A. - ID 111/ 16372 MNS – PATRICA (FR)**

	<p>2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</p> <p>3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D. Lgs. n. 152/06).</p>
Documento di riferimento sulle BAT ( <i>BREF</i> )	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D. Lgs. n. 152/06).
Conclusioni sulle BAT ( <i>BATC</i> )	Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le installazioni soggette all'AIA adottata secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella GU UE. Le Decisioni di Esecuzione contengono le parti dei BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito. Destinatari delle decisioni di Esecuzione relative alle conclusioni sulle BAT sono gli Stati membri UE, hanno pertanto efficacia diretta nel loro ordinamento interno.
Piano di Monitoraggio e Controllo ( <i>PMC</i> )	<p>Documento parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale che stabilisce i requisiti di controllo dei processi e delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D. Lgs. 152/06, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata e all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D. Lgs.152/06 e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 152/06, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D. Lgs. n. 152/06.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti al procedimento e gli atti inerenti ai controlli sull'impianto sono pubblicati sul sito <a href="https://va.minambiente.it/it-IT">https://va.minambiente.it/it-IT</a> del Ministero della Transizione Ecologica, al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D. Lgs. n. 152/06. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte t-Terza del D. Lgs. n. 152/06 (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D. Lgs. n. 152/06).



## **2 Introduzione**

### **2.1 Atti presupposti**

Visto	il Decreto di AIA vigente n. 186 del 11/05/2022 pubblicato in G. U. Serie Generale n. 140 del 17/6/2022 allo stabilimento Mater-Biopolymer s.r.l. (ora Novamont SpA);
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma 3 del DPR 90/2007;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC (CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0001090.18-06-2024), che incarica per l'istruttoria di Modifica dell'AIA dell'installazione IPPC Novamont SpA, sita nel Comune di Patrica (FR), al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none"><li>– Prof. Antonio Mantovani – Referente Gruppo istruttore</li><li>– Dott. Paolo Ceci</li><li>– Dott. Mauro Rotatori</li></ul>
preso atto	che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none"><li>– Ing. Peppino Palumbo – Regione Lazio</li><li>– Avv. Antonio Pompeo - Provincia di Frosinone</li><li>– Ing. Davide Plomitello – Comune di Patrica</li></ul>
preso atto	che in data 01/12/2022 è avvenuta la fusione per incorporazione della società Mater-Biopolymer S.r.l. nella società Novamont S.p.A. e quest'ultima è divenuta soggetto gestore dello Stabilimento, comunicata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con comunicazione nr. 109-22 del 07/12/2022.

### **2.2 Atti e attività istruttorie**

Vista	Istanza del Gestore: prot. 046/24 del 31/05/2024, acquisita in pari data con nota prot. MASE.Registro Ufficiale.Entrata.0101035.31-05-2024.
esaminata	La nota di avvio procedimento: prot. MASE.Registro Ufficiale.Uscita.0104698.06-06-2024, acquisita con prot. CIPPC.Registro Ufficiale.E.0001041.07-06-2024
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti
vista	la nota della Segreteria della Commissione di trasmissione via mail del PIC al GI del 25.06.2024 per la condivisione e osservazioni entro il 01.07.2024



### 3 Dati dell’Impianto

Denominazione impianto	NOVAMONT S.p.A. (dal 1° dicembre 2022) (già <i>Mater-Biopolymer s.r.l.</i> )
Sede Legale	Via G. Fauser, 8 - 28100 Novara
Sede operativa	Via Morolense km 10 – 03010 Patrica (FR)
Codice attività IPPC	<u>Codice IPPC</u> Codice 4.1: Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base: h) di materie plastiche. <u>Classificazione NACE</u> Codice 20.16: Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie. <u>Classificazione NOSE-P</u> Codice 105.09: Fabbricazione di prodotti chimici organici.
Gestore Impianto	Ing. Emilio Mazza Recapiti telefonici: 0775-8421 - 3480188207 e-mail: <a href="mailto:stabilimento.patrica@pec.novamont.com">stabilimento.patrica@pec.novamont.com</a> / <a href="mailto:emilio.mazza@mater-biopolymer.com">emilio.mazza@mater-biopolymer.com</a>
Rappresentante legale	Gaetano Lo Monaco - Via G. Fauser, 8 - 28100 Novara
Referente IPPC	Ing. Emilio Mazza
Numero addetti	89
Impianto a rischio di incidente rilevante	No
Sistema di gestione ambientale	ISO 14001:2015 (N. Cert. 5348), Novamont SpA, p. IVA 01593330036: in corso di validità. Dati aggiornati dall'Organismo il 03/08/2023.

### 4 Quadro Aggiornato Autorizzazioni AIA

#### 4.1 Procedimenti conclusi successivamente all'AIA vigente

Procedura	Codice procedura	Provvedimento	Esito
Riesame AIA (con valenza di rinnovo)	111/12133	DM 186 del 11.05.2022	AIA vigente
Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale	111/14695	MASE. Registro Ufficiale.Uscita.0145013.13-09-2023	MNS
Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale	111/15206	MASE.Registro Ufficiale.Uscita.0006597.15-01-2024	MNS
Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale	111/16372	---	presente Istruttoria tecnica CIPPC

#### 4.2 Adempimenti Previsti

Procedura	Adeguamento Decisione Esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022	Data di pubblicazione
Riesame AIA	Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica	GU UE 12.12.2022



## 5 Premessa

Il Gestore ha presentato istanza di modifica non sostanziale per la modifica di un'emissione convogliata in atmosfera, autorizzata dal decreto AIA vigente: DM 186 del 11/05/2022.

La modifica riguarda il camino E4 ricadente in Tabella 2 del PIC *“Emissioni poco significative con VLE condizionati da flussi massici”*, parte integrato del DM 186; esso rappresenta lo sfiato della colonna di abbattimento ad umido dello sfiato del serbatoio contenente HCl concentrato (soluzione acquosa con concentrazione > 25%).

La tensione di vapore di HCl è circa 12 hPa a 20 °C (HCl al 25% in soluzione acquosa).

Di seguito viene riportata una descrizione della configurazione attuale e la modifica proposta del punto di emissione oggetto di istanza di modifica non sostanziale.

## 6 Modifica Proposta

### STATO ATTUALE

Dal DM 186/2022, prescrizione n. 15 del PIC:

Tabella 2 – Emissioni poco significative con VLE condizionati da flussi massici.

Cod.	Dispositivi tecnici di provenienza e fasi	Altezza (m)	Sezione uscita (m <sup>2</sup> )	Portata alla C.P. (Nm <sup>3</sup> /h)	Ventilazione forzata (F), respirazione naturale (N)	Sistemi di abbattimento	Inquinanti	VLE Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )		
								AIA vigente	D. Lgs. 152/06	VLE AIA RIESAME (F ≥ S.R.) (*)
E4	Sfiato colonna abbattimento vapori serbatoio HCl	5	0,008	10	N	AU	HCl	40		<b>10</b>

Nell'istanza, il gestore chiede di:

- eliminare il camino E4 dalla Tabella 2 della prescr. n. 15 del PIC,
- inserire il camino E4, con le opportune modifiche, nella Tabella 3 - Emissioni non significative, non assoggettate a limiti emissivi, inquadrata nella prescrizione n. 16 del PIC.

Il gestore rappresenta, inoltre, che allo stato attuale, le ultime determinazioni eseguite hanno fornito i seguenti risultati emissivi di HCl dal camino E4: flusso di massa alla CP 0,086 [kg/anno]; concentrazione media oraria alla CP [mg/Nm<sup>3</sup>].

Il dato di concentrazione si riferisce alla concentrazione misurata rappresentativa, che è stata determinata utilizzando il valore annuale rilevato per il camino nell'arco dell'anno di riferimento come prescritto da PMC.

### STATO PROPOSTO

Il gestore afferma che si rende necessario migliorare le performance del sistema di produzione di acqua demineralizzata utilizzando Acido Solforico in soluzione al 50 % in luogo dell'Acido Cloridrico in soluzione >25%.

La modifica richiesta consiste nell'utilizzo di H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in luogo dell'HCl in quanto l'acido solforico svolge un'azione migliore per la tipologia di sali contenuti nell'acqua da trattare.

L'acqua demi è prodotta mediante osmosi inversa.

Considerando che l'acido solforico in soluzione al 50% ha una tensione di vapore almeno un ordine di grandezza inferiore rispetto a quella dell'HCl in soluzione al 25% e il contributo dell'evaporazione è



sostanzialmente riconducibile all'evaporazione dell'acqua, si ritiene che i vapori che possano formarsi e fuoriuscire dal camino siano trascurabili. Infatti, l'acido solforico non è menzionato tra gli inquinanti di cui alla Tabella C punto 3 della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

Il Gestore afferma, inoltre, che si può considerare l'emissione attiva solamente nelle fasi di rifornimento del serbatoio (volume nominale 10 m<sup>3</sup>, utilizzato per < del 50%) che ha una durata < 30' e una frequenza mensile. Il gestore ritiene pertanto che l'emissione possa ricadere tra quelle della Tabella 3 - Emissioni non significative, non assoggettate a limiti emissivi.

Il Gestore propone, come sopra anticipato, di inserire l'esistente punto di emissione E4 (Sfiato colonna serbatoio H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) nella Tabella 3 (prescrizione 16) del PIC parte integrante del decreto AIA vigente:

**“Tabella 3 - Emissioni non significative, non assoggettate a limiti emissivi”**

Camino	Dispositivi tecnici di provenienza e fasi	Altezza punto di emissione (m)	Sezione (m <sup>2</sup> )	Portata MCP (Nm <sup>3</sup> /h)	Ventilazione forzata (F), respirazione naturale (N)	Sistemi di tratt.	Inquinanti
E1	Sfiato serbatoio glicole T-6002 A25_11_21 (Glicoli)	8	0,13	24	N	no	Butandiolo
E2	Sfiato serbatoio ramificante T-6001 A25_11_23 (Ramificante)	7	0,07	25	N	no	Glicerolo
E3	Sfiato serbatoio glicole T-6003 A25_11_21 (Glicoli)	6	0,07	25	N	no	Butandiolo
E4	<b>Sfiato di vapori H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub></b>	<b>5</b>	<b>0,008</b>	<b>10</b>	<b>N</b>	<b>no</b>	<b>Acido solforico</b>
...	.... omissis ....						

## 7 Considerazioni del GI

La modifica proposta dal gestore riguarda la sostituzione dell'acido cloridrico con acido solforico, ritenuto più efficace, per le operazioni di rigenerazione periodica delle membrane utilizzate nel processo di osmosi inversa per la produzione di acqua demineralizzata.

Specificatamente, l'istanza si riferisce alla modifica dello sfiato in atmosfera esistente (E4) dei vapori di HCl dal serbatoio di stoccaggio, prodotti dalle operazioni carico/scarico e durante la normale respirazione. Attualmente lo sfiato è dotato di sistema di abbattimento a umido (assorbimento vapori HCl in acqua), prescritto dal DM vigente, ciò in quanto la concentrazione di HCl è elevata (> 25%), in particolare nei periodi più caldi.

L'acido solforico concentrato proposto in alternativa ha invece una tensione di vapore molto bassa e per questo il gestore propone di:

1. ricollocare il camino E4 dalla Tabella 2 alla Tabella 3,
2. eliminare il sistema di abbattimento a umido dei vapori.

Il Gruppo Istruttore condivide quanto proposto dal gestore in quanto tecnicamente corretto.





## 8 Conclusioni

La modifica proposta dal gestore:

- non comporta variazioni rispetto ai valori di soglia di cui all' All.to VIII della Parte II del D.Lgs. 152/06;
- non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Gestore ritiene che la modifica proposta sia da considerarsi accoglibile e non sostanziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis, del D.Lgs 152/06.

**il GI:**

- **condivide le valutazioni del Gestore e ritiene non sostanziale la modifica proposta;**
- osserva, infatti, che l'impatto a seguito della modifica, che comporta la sostituzione della soluzione acquosa di HCl con la soluzione acquosa di acido solforico, l'emissione di vapori di acido in atmosfera, non aumenta, anzi diminuisce nell'assetto proposto.

L'abbattimento mediante assorbitore a umido dei vapori di acido, inoltre, non viene più richiesto.

L'emissione E4 viene declassata e trasferita dalla Tabella 2 alla Tabella 3 del PIC (DM 186/2022).

## 9 Prescrizioni

□ Le Tabelle 2 e 3 del PIC parte integrante del DM 186/2022 vengono così modificate:

- Prescrizione n. 15 del PIC: eliminazione camino E4

Tabella 2 – Emissioni poco significative con VLE condizionati da flussi massici.

Cod.	Dispositivi tecnici di provenienza e fasi	Altezza (m)	Sezione uscita (m <sup>2</sup> )	Portata alla C.P. (Nm <sup>3</sup> /h)	Ventilazione forzata (F), respirazione naturale (N)	Sistemi di abbattimento	Inquinanti	VLE Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )		
								AIA vigente	D. Lgs. 152/06	VLE AIA RIESAME (F ≥ S.R.)
E4	Sfiato colonna abbattimento vapori serbatoio HCl	5	0,008	10	N	AU	HCl	40		10

- Prescrizione n. 16 del PIC: inserimento camino E4

Tabella 3 - Emissioni non significative, non assoggettate a limiti emissivi

Camino	Dispositivi tecnici di provenienza e fasi	Altezza punto di emissione (m)	Sezione (m <sup>2</sup> )	Portata MCP (Nm <sup>3</sup> /h)	Ventilazione forzata (F), respirazione naturale (N)	Sistemi di trattamento	Inquinanti
E1	Sfiato serbatoio glicole T-6002 A25_11_21 (Glicoli)	8	0,13	24	N	no	Butandiolo
E2	Sfiato serbatoio ramificante T-6001 A25_11_23 (Ramificante)	7	0,07	25	N	no	Glicerolo
E3	Sfiato serbatoio glicole T-6003 A25_11_21 (Glicoli)	6	0,07	25	N	no	Butandiolo
E4	Sfiato di vapori H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	5	0,008	10	N	no	Acido solforico
...	.... omissis ....						

- Restano fermi i pertinenti obblighi discendenti dalla Decisione di Esecuzione UE 2022/2427 del 6 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica (pubblicata sulla GU-UE n. 318 del 12/12/2022).